

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1094

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SCALIA e URSO SALVATORE

Presentata il 2 febbraio 1977

Riapertura dei termini previsti dall'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sulla liquidazione dell'Opera nazionale maternità e infanzia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto la legge 23 dicembre 1975, n. 698 ha determinato lo scioglimento dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, trasferendo, altresì, i beni di proprietà dell'ente allo Stato, che ha assunto a suo intero carico gli impegni esistenti alla data del 31 dicembre 1975. Al riguardo è stato costituito, presso il Ministero del tesoro, un ufficio di liquidazione. Tutti i creditori, ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovevano avanzare, al suddetto ufficio, richiesta di ammissione al credito, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della predetta legge n. 698. Detta disposizione non è stata convenientemente pubblicizzata né dalla Presidenza centrale dell'Opera nazionale maternità ed infanzia né dai singoli uffici provinciali, determinando un danno notevole ai creditori, che per la maggior parte hanno avanzato richiesta oltre il 60° giorno e, conseguentemente, non sono stati ammessi

ai benefici previsti. C'è da far notare che coloro i quali si trovano nelle condizioni suddette sono, per la stragrande maggioranza, o modesti, privati cittadini, fornitori degli asili-nido nei comuni delle varie province o istituti religiosi che, malgrado la misera retta di ricovero, hanno accolto tanti minori abbandonati, svolgendo, peraltro, un'opera ed una funzione di altissimo significato morale e sociale; ed infine le stesse Amministrazioni provinciali creditrici per svariate centinaia di milioni.

Sono queste ragioni, onorevoli colleghi, che determinano la presentazione di questa proposta di legge, che ha lo scopo di risolvere il problema sopra prospettato e rendere, così, giustizia a quanti con il loro modesto lavoro si sono visti privati del loro naturale diritto. Auspichiamo, pertanto, che vorrete rapidamente e coscientemente approvare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I termini previsti dall'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 sono riaperti per un periodo di 180 giorni dalla data della pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.